Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Sabato, 31 maggio** — **Numero 129**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 800 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un distintivo di onore da concedersi, come attestazione della gratitudine della patria, alle madri italiane che perdettero uno o più figli durante la presente guerra.

Il distintivo consisterà in una medaglia il cui disegno, munito del visto dei Nostri ministri della guerra e della marina, sarà a suo tempo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Detta medaglia, verrà fusa nel bronzo dei cannoni tolti al nemico.

Art. 2.

Il distintivo sarà concesso solo se risulterà in maniera indubitabile che il militare sia caduto in combattimento, o in seguito a ferite riportate in combattimento.

Art. 3.

Al distintivo hanno diritto sia le madri legittime del militare, sia quelle naturali, che avessero riconosciuto il figliolo caduto.

Art. 4.

La medaglia sarà concessa dal Ministero della guerra o della marina, secondo che il militare caduto, faceva parte dell'armata di terra o di mare.

Art. 5.

I Nostri ministri della guerra e della marina emaneranno le disposizioni per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1919.

VITTORIO EMANUELE III.

CAVIGLIA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 749 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158;

Vista la legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione ed assistenza degli orfani della presente guerra;

Visto il regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione dei telefoni approvato con R. decreto del 16 maggio 1912, n. 574;

Visto il R. decreto del 6 aprile 1913, n. 462, che approva le aggiunte e varianti al citato regolamento speciale pel personale telefonico;

Visto il decreto Luogotenenziale del 16 febbraio 1919, n. 374;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, d'accordo con quello pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottoindicati articoli del regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione dei telefoni, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, sono modificati come segue:

Art. 1.

Le ammissioni ai posti con stipendio minimo nei quadri I e II della tabella *A* e in quelli II e IV della tabella *B* dei ruoli organici della Amministrazione dei telefoni sono fatte nei modi e con le forme indicate negli articoli seguenti.

Quando le ammissioni riguardino aspiranti estranei all'Amministrazione, questi dovranno comprovare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dall'allegato 2 delle aggiunte e varianti al presente regolamento, salvo quanto è disposto a favore degli invalidi di guerra dalla legge n. 481 del 25 marzo 1917, e dal relativo regolamento n. 1158 del 28 giugno 1917.

Art. 6.

I posti di applicato ed assimilato a L. 1500 sono conferiti per esame di concorso come segue:

a) metà agli impiegati ed alle impiegate dei quadri III e IV della tabella *B*, purchè muniti del titolo di studio di cui al comma seguente;

b) un quarto agli invalidi di guerra riconosciuti fisicamente idonei ai sensi degli articoli 67 o 69 del regolamento n. 1158, del 28 giugno 1917, per l'esecuzione della legge sugli invalidi, di età non superiore ai 30 anni e muniti di licenza ginnasiale o tecnica od equivalente titolo di studio;

c) un quarto ad aspiranti maschi che non abbiano superato l'età di 25 anni ed abbiano conseguito il titolo di studio di cui al comma precedente.

A parità di merito, nelle graduatorie dei concorrenti delle categorie *a)* e *c)* avranno la precedenza gli orfani di guerra e subordinatamente i maggiori di età, e nella graduatoria dei concorrenti della categoria *b)* i maggiori di età.

Anche per questo concorso vale il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 4.

Art. 17.

I posti di capotecnico e capo officina sono conferiti, mediante esami di concorso, in base al programma allegato al presente regolamento, agli agenti dei quadri I e II della tabella *C*, che abbiano raggiunto rispettivamente lo stipendio annuo di L. 1500 e 1600.

Per i posti che rimanessero scoperti, dopo l'esame sopra indicato, sarà bandito un concorso teorico-pratico, con programma da stabilirsi per decreto Ministeriale, fra aspiranti che abbiano compiuto il 25° e non superato il 35° anno di età e che siano forniti di licenza di scuola tecnica o del diploma rilasciato da una scuola riconosciuta d'arti e mestieri.

Nella graduatoria, a parità di merito, avranno la precedenza gli invalidi di guerra e, subordinatamente, gli orfani di guerra.

Art. 63.

I posti di operaio meccanico verificatore e riparatore a L. 1200 sono conferiti:

a) per un sesto, con le norme indicate dall'art. 67 del regolamento n. 1158, del 28 giugno 1917, agli invalidi di guerra di età non superiore ai 30 anni, rieducati a cura dell'Opera nazionale, che dimostrino di conoscere la meccanica e siano in possesso dei requisiti prescritti;

b) per i cinque sesti, mediante esame di concorso, agli allievi meccanici ed allievi apparecchiatori risultati idonei negli esami finali del corso di istruzione, di cui al successivo art. 87. Al concorso possono prender parte anche gli apparecchiatori del quadro II della tabella *C*.

I posti di giuntista a L. 1200 sono conferiti, ugualmente mediante esame di concorso, agli allievi guardafili risultati idonei negli esami finali del corso d'istruzione, di cui all'art. 91 del presente regolamento. Al concorso possono prender parte anche i guardafili del quadro II della tabella *C*.

Art. 64.

Per i posti indicati al precedente articolo, che non potessero coprirsi coi concorsi riservati al personale dell'Amministrazione, questa avrà facoltà di bandire un concorso fra estranei, con programma da stabilirsi con decreto Ministeriale.

In tal caso, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti prescritti all'art. 78 per l'ammissione degli operai ed agenti fuori ruolo, dovranno comprovare di aver compiuto il 18° e non superato il 25° anno di età e di essere forniti di licenza di scuola elementare, ovvero di diploma rilasciato da una scuola riconosciuta d'arte e mestieri.

Per i concorrenti invalidi di guerra riconosciuti fisicamente idonei ai sensi degli articoli 67 e 69 del citato regolamento n. 1158, del 28 giugno 1917, il limite di età è di 30 anni.

A parità di merito, nella graduatoria avrà preferenza l'invalido di guerra e, subordinatamente, l'orfano di guerra.

Art. 83.

I posti di telefonista completivo sono conferiti in misura corrispondente alle vacanze verificatesi fra i telefonisti effettivi del quadro IV della tabella *B*.

Il conferimento dei detti posti avviene mediante esame di con-

corso, al quale possono prendere parte indistintamente gli aspiranti delle quattro categorie sotto indicate, ma con graduatoria distinta per ciascuna categoria, al fine di ripartire, nelle proporzioni che appresso, i posti messi a concorso:

a) metà agli agenti ed operai di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione, che abbiano prestato almeno un anno di effettivo e lodevole servizio e siano forniti di licenza elementare;

b) un sesto agli invalidi di guerra, riconosciuti fisicamente idonei, ai sensi degli articoli 67 e 69 del regolamento n. 1158, del 28 giugno 1917, per l'esecuzione della legge sugli invalidi di guerra e muniti del titolo di studio di cui alla lettera *d*);

c) un sesto complessivamente ai supplenti degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe ed agli orfani d'impiegati dell'Amministrazione, che siano forniti di licenza elementare, con speciale preferenza, a parità di merito, agli orfani d'impiegati morti in guerra;

d) un sesto ad aspiranti anche estranei che siano forniti di licenza tecnica o ginnasiale o equivalente, con speciale preferenza, a parità di merito, al figlio di militare morto in guerra o invalido.

I concorrenti, oltre a quanto è prescritto all'art. 78, devono comprovare di aver compiuto il 18° e non superato il 25° anno di età. Il limite massimo è di 30 anni per i concorrenti delle categorie *a*) e *b*).

I concorrenti che appartengono contemporaneamente a più di una categoria, sono compresi in quella graduatoria che più li favorisce.

Nel caso che rimangano scoperti dei posti riservati ai concorrenti di una categoria, tali posti vanno a beneficio delle altre categorie con l'ordine di precedenza sopra indicato.

Art. 85.

Gli allievi meccanici ed allievi apparecchiatori sono scelti:

a) per un sesto tra gli invalidi di guerra fisicamente idonei ai sensi degli articoli 67 e 69 del citato regolamento n. 1158, del 28 giugno 1917;

b) per cinque sesti mediante esame di concorso fra i giovani che risiedano nel compartimento in cui ha sede l'officina o l'ufficio, presso i quali si siano resi vacanti i posti.

Tutti gli aspiranti debbono:

aver compiuto il 15° e non superato il 20° anno di età, fatta eccezione per gli invalidi di guerra, per i quali il limite massimo di età è di 30 anni;

soddisfare alle condizioni prescritte dall'art. 78 del presente regolamento;

essere forniti di licenza elementare e comprovare di aver frequentato, con profitto, una scuola di elettrotecnica, di meccanica o di disegno.

A parità di merito è data preferenza in graduatoria;

1° agli invalidi di guerra;

2° agli orfani di guerra;

3° ai figli degli invalidi di guerra;

4° a coloro che dimostrino di essere esperti nell'arte di lavorare metalli, in seguito a un saggio facoltativo.

Art. 92.

I fattorini telefonici sono scelti fra gli aspiranti che, oltre a quanto è richiesto all'art. 78 del presente regolamento, abbiano superato l'esame di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe elementare ed abbiano compiuto il 14° e non oltrepassato il 16° anno di età.

Per gli invalidi di guerra, il limite di età è di 30 anni.

Art. 94.

La nomina di fattorini viene fatta dalla Direzione generale fra gli inscritti nell'albo del compartimento, per il quale occorre provvedere a nuove ammissioni, mediante scelta subordinata alla condizione di cui appresso e seguendo l'ordine delle seguenti categorie:

a) invalidi di guerra, riconosciuti idonei fisicamente;

b) orfani di impiegati ed agenti di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione, con preferenza ai figli di impiegati ed agenti morti in guerra e a quelli rimasti senza pensione;

c) figli di impiegati ed agenti di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione, collocati a riposo;

d) figli di impiegati ed agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione, in attività di servizio, con preferenza ai figli di impiegati ed agenti invalidi di guerra;

e) aspiranti che non si trovino in alcuna delle suindicate condizioni, con preferenza ai figli dei militari morti in guerra o invalidi di guerra.

In ciascun gruppo si dà la preferenza, anzitutto, a colui che risiede nella località dove si verifica la vacanza, e, in secondo luogo, a chi è più prossimo a superare il limite di età.

Art. 109.

I posti di ricevitore telefonico degli uffici di seconda classe sono conferiti tanto ad uomini che a donne, in seguito a concorso, salvo il caso di passaggio della titolarità al coniuge o ai figli dell'esercente, che siano forniti dei requisiti indicati nel presente articolo. Il concorso potrà egualmente omettersi quando sia possibile e conveniente affidare l'esercizio dell'ufficio telefonico governativo ad un concessionario di impianti telefonici ad uso pubblico, che abbia un proprio ufficio nella località.

Gli avvisi di concorso sono pubblicati nell'albo pretorio delle località in cui il posto è vacante e nella sede delle Direzioni compartimentali.

I concorrenti devono corredare la domanda dei certificati di cittadinanza e di condotta incensurata, e devono comprovare:

a) di aver compiuto il 21° anno di età;

b) di aver superato l'esame di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe elementare;

c) di aver adempiuto agli obblighi di leva od esserne stati legalmente esentati;

d) di essere in grado di prestare la cauzione prescritta;

e) di poter disporre dei locali adatti per il servizio telefonico, impegnandosi di metterli a disposizione senza speciale compenso.

Una Commissione, nominata annualmente con decreto Ministeriale, esamina i titoli dei concorrenti e, tenendo conto delle esigenze del servizio, designa il concorrente da prescegliersi.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, riconosciuti fisicamente idonei ai sensi degli articoli 67 e 69 del regolamento n. 1158, del 28 giugno 1917, per l'esecuzione della legge sugli invalidi.

I posti suddetti, possono, altresì, essere conferiti senza concorso agli invalidi di guerra di qualunque età, riconosciuti fisicamente idonei, ai sensi degli articoli 67 e 69 del citato regolamento n. 1158, del 28 giugno 1917.

Art. 117.

Sono gerenti coloro che assumono la gestione provvisoria degli uffici telefonici di 2ª classe o dei posti telefonici pubblici.

Per le gerenze, saranno preferiti gli invalidi di guerra riconosciuti fisicamente idonei ai sensi degli articoli 67 e 69 del regolamento n. 1158, del 28 giugno 1917, per l'esecuzione della legge sugli invalidi.

I gerenti prima di ricevere la consegna dell'Ufficio devono prestare la cauzione provvisoria prescritta, comprovare di aver raggiunto la maggiore età e presentare i propri certificati di nascita e di cittadinanza italiana.

Essi percepiscono la retribuzione normale stabilita per i titolari, per tutto il periodo durante il quale rimangono in servizio; e durante il periodo medesimo sono tenuti all'adempimento degli obblighi stabiliti col decreto Reale di cui al precedente articolo. Per quanto si riferisce alla disciplina sono ad essi applicabili le norme di cui all'art. 114.

La qualità di gerente non costituisce titolo di preferenza per la nomina a titolare, essi cessano dalle loro funzioni, dopo fatta la consegna al nuovo titolare.

Art. 2.

Sono aggiunti i seguenti commi all'art. 117-*B* delle aggiunte e varianti al regolamento speciale approvato col R. decreto n. 462, del 6 aprile 1913:

Gli invalidi di guerra, i quali conseguano la titolarità della ricevitoria di seconda classe, hanno facoltà di prestare la cauzione prescritta, al momento dell'assunzione in servizio, mediante ritenuta sulla pensione o sugli assegni temporanei o rinnovabili loro liquidati o nella misura che risulterà disponibile tenuto conto degli eventuali impegni assunti in forza dell'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 491, e dell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per valersi della facoltà di cui sopra, gli invalidi di guerra devono rilasciare un atto scritto di consenso alle ritenute, nel quale sia anche indicato se le relative somme debbono convertirsi in titolo cauzionale definitivo mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di numerario o di titoli dello Stato garantiti dallo Stato.

Nell'atto di consenso dev'essere indicata inoltre la misura della ritenuta, nonchè l'autorizzazione al Ministero del tesoro di aumentare la ritenuta stessa, qualora in seguito si rendesse disponibile una maggiore somma.

Prima di assumere servizio, gli invalidi devono prestare una fideiussione di due persone idonee per la somma dovuta a cauzione, da valere sino a quando non sia stata completata e regolarmente costituita la cauzione in denaro, che sarà vincolata con effetto retroattivo dal principio della gestione.

Qualora la cauzione venga costituita mediante assegni temporanei, l'invalido a cui l'assegno venga a cessare, è tenuto a dare in una sola volta, entro sei mesi dall'ultima ritenuta, la somma necessaria per completare la cauzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 781. Decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, vengono determinati il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da imporsi alle proprietà fondiarie, adiacenti alle stazioni goniometriche e goniostadiometriche della piazza di Taranto.

N. 782. Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la fondazione Borsa di studio « prof. Zanni », istituita presso il R. Istituto tecnico di Parma, è eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 785. Decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, l'Istituto agrario Vegni, alle Capezzine (Arezzo), viene pareggiato alle RR. scuole pratiche di agricoltura, disciplinate dalle leggi 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), e 19 luglio 1909, n. 526.

N. 786. Decreto Luogotenenziale 1 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la Mutualità scolastica di Sassuolo (Modena) è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 787. Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene istituita in Bari una R. scuola professionale femminile di 2° grado, con la denominazione di « R. scuola industriale femminile ».

IL MINISTRO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari procederà alla requisizione del frumento, dell'orzo e della segale del raccolto 1919, con le modalità e le forme del decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918, n. 674.

Art. 2.

I produttori possono offrire spontaneamente alle Commissioni provinciali di requisizione le quantità di cereali del raccolto 1919 esuberanti al fabbisogno della semina e dell'alimentazione a norma dell'art. 4 del presente decreto.

Per i fondi a conduzione diretta le offerte devono essere fatte dal proprietario o dall'affittuario o dal coltivatore. Per i fondi a mezzadria, colonia parziaria, o soggetti a canoni, le offerte devono essere fatte dal proprietario od affittuario od enfiteuta e dal mezzadro o colono o coltivatore, separatamente per le quantità che ciascuno di essi intenda offrire.

Art. 3.

Le offerte devono essere presentate entro 15 giorni dall'avvenuta trebbiatura, ed in ogni caso non oltre il 31 agosto 1919.

Su proposta della Commissione di requisizione, il Ministero potrà concedere opportune proroghe per le zone territoriali dove il raccolto avvenga con ritardo. Chi fa più offerte deve distinguerle con numero progressivo.

Art. 4.

Le offerte devono essere scritte su apposito modulo fornito dalle Commissioni e devono contenere in ogni caso le indicazioni seguenti:

a) quantità del cereale offerto, espressa in quintali, e qualità, indicando per il grano se tenero, semiduro o duro;

b) luogo o magazzino in cui sono depositati i cereali offerti;

c) denominazione del fondo su cui il cereale fu raccolto;

d) quantità del cereale raccolto;

e) quantità trattenuta per la semina dell'anno agrario 1919-1920;

f) quantità trattenuta per l'alimentazione propria e della famiglia, dei coloni, dipendenti e salariati fissi ai quali l'offerente debba somministrazione di vitto o compensi in natura;

g) nominativi dei componenti la famiglia del produttore effettivamente conviventi e nominativo dei coloni dipendenti e salariati fissi;

h) cognome, nome e indirizzo dell'offerente.

Art. 5.

L'offerta deve essere presentata all'ufficio municipale del Comune in cui è situato il fondo o la maggior parte del fondo sul quale il cereale venne raccolto: e sarà ricevuta dal sindaco o dall'impiegato all'uopo incaricato, il quale ne rilascerà ricevuta con l'indicazione della quantità e qualità dei singoli cereali offerti. Le offerte possono essere fatte anche verbalmente: in tal caso il funzionario che le riceve deve redigerle per iscritto.

Art. 6.

Le offerte originali, accompagnate da un elenco contenente in ordine alfabetico i nominativi degli offerenti e le indicazioni qualitative e quantitative dei cereali da ciascuno offerti, verranno

trasmesso settimanalmente alla Commissione provinciale di requisizione. Una copia dell'elenco deve restare nella sede municipale per gli eventuali bisogni di controllo.

Art. 7.

I produttori sono obbligati a tenere a disposizione della Commissione di requisizione fino al giorno della effettiva consegna i cereali offerti. Spetta loro in conseguenza il compenso stabilito nella notificazione ministeriale 15 agosto 1918.

Art. 8.

Il produttore offerente ha obbligo di trasportare i cereali offerti ai magazzini od agli scali ferroviari che saranno indicati dalla Commissione, la quale provvederà alla liquidazione dei relativi compensi di trasporto in relazione ai noli ordinari, tenuto conto delle speciali circostanze di tempo e di luogo.

Art. 9.

I cereali consegnati dai singoli produttori alla Commissione di requisizione in seguito ad offerta spontanea, saranno computati entro la quantità requisibile.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 11.

Le controversie per gli acquisti di cereali da parte del Ministero, restano regolate a norma del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 maggio 1919.

Pel ministro: NUNZIANTE.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di Gran Croce Pietro Badoglio, sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

È vietata l'introduzione nella Venezia Giulia e nel Trentino di monete di rame, di nichelio e di nichelio-ferro coniate dall'e-xImpero austro ungarico, per somme superiori a cinque corone.

Art. 2.

Chiunque contravvenga alla disposizione del precedente articolo è punito col carcere fino ad un anno e, ove sia colto in flagranza, potrà essere arrestato. Le monete saranno confiscate.

La competenza a conoscere delle trasgressioni è deferita ai tribunali militari.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Addì 22 maggio 1919.

***Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito*: BADOGLIO.**

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il Commissario del Governo con sua istanza in data 26 corr. mese ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la legittimazione della confisca del battello di bandiera germanica *Colon*;

Ritenuto che lo stesso commissario ha eseguito il deposito della istanza nella segreteria della Commissione insieme al fascicolo degli atti;

Visto l'art. 6 del regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio detto anno;

DECRETA:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per il giudizio concernente la legittimazione della confisca del battello germanico *Colon*.

Si manda al segretario della Commissione per la pubblicazione e comunicazione da farsi del presente decreto nei termini stabiliti dal regolamento interno sopra citato.

Roma, 27 maggio 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI - DIVISIONE IV

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 10 giugno 1919 è aperto il concorso fra commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

Numero	NUMERO E SEDE di ciascun Banco — COMUNE e PROVINCIA	Compartimento	COLLETTORIE che ne dipendono — SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari — RISCOSSIONI — Esercizi 1915-16	1916-17	1917-18	Media	AGGI — Esercizi 1915-16	1916-17	1917-18	Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
76	Pescia (Lucca)	Firenze	Altopascio Con obbligo al nuovo titolare di riattivare anche la Collettoria di Montecarlo Valdiniev.	1557	20138	22825	24330	22431	2112	2354	2488	2318	1205	Anni 15
163	Massa di Somma (Napoli)	Napoli	Pollena Trocchia	6500	21754	22081	22666	22168	2258	2287	2310	2295	1280	» 15
57	Cologna Veneta (Verona)	Venezia	—	—	22357	20529	20681	21189	2310	2147	2161	2206	1225	» 15
56	Caluso (Torino)	Torino	Agliè Châtillon Verres	1963 8155 3048	25729	19673	16860	20754	2615	2067	1786	2156	1200	» 15
110	Nardò (Lecce)	Bari	—	—	19613	21974	20168	20585	2061	2277	2115	2151	1190	» 15
380	Roccasecca (Caserta)	Napoli	Casalvieri Pico S. Giovanni Incarico	1935 1181 3203	20252	18921	18880	19351	2121	1992	1989	2034	1120	» 15
206	Camerino (Macerata)	Roma	Matelica Visso	4026 1926	18047	20616	18217	18960	1904	2160	1921	1995	1095	» 10
335	Santa Ninfa (Trapani)	Palermo	Gibillina Poggioreale Salaparuta	6791 1900 3400	16606	20064	17567	18079	1760	2105	1856	1907	1045	» 10
66	Sanguinetto (Verona)	Venezia	Cerea	9259	18728	15434	12860	15674	1972	1643	1386	1667	905	» 10
63	Torrasini (Palermo)	Palermo	—	—	14727	14118	16920	15255	1572	1511	1792	1625	880	» 10
13	Locorotondo (Bari)	Bari	Alberobello	2288	10305	12532	11972	11603	1130	1353	1297	1260	670	» 5
215	Montichiari (Brescia)	Milano	Carpenedolo	2648	9339	10162	8573	9358	1027	1114	943	1028	540	» 5

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (articolo 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da lire una e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla Direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono non più tardi del suindicato giorno 10 giugno 1919 durante l'orario d'ufficio.

A comprovare la idoneità fisica ad esercire personalmente il banco, sarà bene che i semplici commessi uniscano alla domanda apposita attestazione medica debitamente legalizzata.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del lotto) al Banco N. . . . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 1° maggio 1919, per il conseguimento di uno dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . in . . . .

b) Banco n . . . . in . . . .

c) . . . .

(Data e firma del richiedente).

Dalla Direzione generale dei monopoli

Roma, 1° maggio 1919.

Il direttore capo della divisione IV: F. QUARTA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1918*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	—	45.650	13.709	31.941	257.057	146.036
Mesi precedenti	35	442.104	175.761	266.343	2.300.023	1.618.180
Somme totali dell'anno in corso	35	487,754	189.470	298.284	2.557.080	1.764.216
Anni 1876-1917	10.407	21.227.646	14.891.405	6.335.241	102.319.040	77.812.351
Somme complessive	10.442	21.715.400	15.080.875	6.633.525	104.876.120	79.576.567

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di dicembre	166.831.944 90	—	—	66.318.290 39	—
Mesi precedenti	1,212.087.680 26	83,389,975 43	1.462.312.600 59	628.990.002 55	—
Somme totali dell'anno in corso	1.378.922 625 16	—	—	695.308.292 94	767.004,307 65
Anni 1876-1917	16.319.433.710 51	873.878.366 62	17.193.312.077 13	14.518.139.211 96	2.675.172.865 17
Somme complessive	17.698.356 335 67	957.268.342 05	18.655.624.677 72	15.213.447.504 90	3.442.177.172 82

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	—	1,503	37	1,466	2.720	1.726
Mesi precedenti	130	7.787	891	6.896	21.439	15.036
Somma totale dell'anno in corso	130	9.290	928	8.362	24.159	16.762
Anni 1915-1917	217	13.923	1.371	12.552	43.018	33.473
Somme complessive	347	23.213	2 299	20.914	67.177	50.235

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di dicembre	1.083.640 34			855.729 41	—
Mesi precedenti	9.108.127 96	205,724 29	10.397.492 59	6.512.203 35	3,029.559 83
Somme totale dell'anno in corso	10.191.768 30		—	7.367.932 76	—
Anni 1915-1917	19.649.587 23	290 .427 91	19.939.815 14	12.753.225 02	7.186.590 12
Somme complessive	29.841.155 53	496 .152 20	30.337.307 73	20.121.157 78	10.216.149 95

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di dicembre . . .	834	252	582	3.140	1.797.510 42	3.068	1.831.541 76	—
Mesi precedenti . . .	19.743	12.850	6.893	37.334	24.888.074 23	39.380	21.381.003 25	—
Somme totali dell'anno in corso . . .	20.577	13.102	7.475	40.474	26.685.584 65	42.448	23.212.545 01	3.473.039 64
Anni 1883-1917 . . .	210.051	125.163	84.888	1.479.498	887.081 521 65	2.211.111	861.650.089 48	25.431.432 17
Somme complessive	230.628	138.265	92.363	1.519.972	913.767.106 30	2.253.559	884.862.634 49	28.904.471 81

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre	1.117	68.542 71
Mesi precedenti	322.869	20.832.624 99
Somme dell'anno in corso .	323.986	20.901.167 70
Anni 1878-1917	8.761.269	638.892.097 15
Somme complessive . .	9.085.255	659.793.264 85

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di dicembre . . .	43	15.659 39	21	7.147 97
Mesi precedenti . . .	687	196.186 01	142	38.536 26
Somme dell'anno in corso	730	211.845 40	163	45.684 23
Anni 1906-1917	58.443	7.993.425 10	13.191	5.555.773 41
Somme complessive . .	59.173	8.205.270 50	13354	5.601.457 64

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre .	69.171	878.823 —
Mesi precedenti . . .	49.868	756.914 —
Somme dell'anno in corso	119.039	1.635.737 —
Anni 1899-1917 . . .	2.872.891	24.340.121 60
Somme complessive .	2.991.930	25.975.858 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di dicembre .	4 990	12.537.004 33
Mesi precedenti . .	80.054	193.745.146 62
Somme dell'anno in corso	85.044	206.282.150 95
Anni 1890-1917 . .	1.022.017	1.026.665.276 34
Somme complessive	1.107.061	1.232.947.427 29

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di dicembre . .	360.642 35
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	360.642 35
Anni 1905-1917 . . .	1.599.879 68
Somme complessive	1.960.522 03

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre . . .	77	2.745 —	22.858 78
Mesi precedenti.	1.061	90.146 66	114.219 11
Somme dell'anno in corso	1.138	92.891 66	137.077 89
Anni 1886-1917.	94.518	5.338.717 38	4.339.859 13
Somme complessive . .	95.656	5.431.609 04	4.476.937 02

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di dicembre	915	2.926.278 78
Mesi precedenti	7.051	14.678 231 26
Somme dell'anno in corso	7.966	17.604.510 04
Anni 1876-1917	472.413	713.327.036 03
Somme complessive.	480.379	730.931 546 07

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di dicembre	145
Mesi precedenti	4.381
Somme dell'anno in corso	4.526
Anni 1909-1917	3.865.779
Somma complessiva	3.870.305

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 maggio 1919, da valere dal giorno 15 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 142,38.

Roma, 15 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85. 16	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92. 78	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Biagiansi Giuseppe di Agostino, soldato, L. 630 — Bandini Angiolo di Abramo, id., L. 630 — Guazzini Narciso di Giulio, id., L. 210 Tiloca Filomena di Nuvoli Giuseppe, id., L. 630 — Fedespina Annibale di Alberto, caporal maggiore, L. 840 — Fenoglio Domenico di Lorenzo, soldato, L. 630 — Martini Maddalena di De Ferrari G. Battista, id., L. 630 — Talamonti Pasqualina di Pezzoli Venanzio, id., L. 630 — Norini Rainiero di Giovanni, id., L. 630 — De Lisio Giovanni di Ernesto, id., L. 630 — Mureddu Giovanni di Celestino, id., L. 630 — Amorosi Pietro di Antonio, id., L. 630 — Stefanelli Antonio di Loreto, id., L. 630 — Lonardi Tullio di Giuseppe, sottotenente, L. 1500 — Cervelloni Angelantonio di Vincenzo, sergente, L. 1120 — Di Paola Raffaele di Michelangelo, soldato, L. 630.

Angelino Domenicantonio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Gorini Emma di Gorini Umberto, id., L. 630 — Barani Francesco di Luigi, id., L. 630 — Ansaloni Pompeo di Roberto, id., L. 630 — Faglia Fausto di Giacomo, id., L. 630 — Barbera Maria di Trepepe Salvatore, id., L. 630 — Pagliara Carmela di Ronca Leone, id., L. 630 — Mammi Lorenzo di Zeno, caporal maggiore, L. 840 — Franckel Maria di Franckel Raul, soldato, L. 630 — Bettoni Luigi di Pietro, id., L. 630 — Castello Pietro di Vespasiano, id., L. 630 — Maiorana Saverio di Vincenzo, id., L. 630 — Bosi Giuseppe di Annibale, id., L. 630.

Putignano Michele di Giovanni, sergente, L. 1120 — Pelle Giuseppa di Tamborello Guido, soldato, L. 630 — Minoli G. Batta di Giuseppe, id., L. 630 — Anselmi Achille di Brunetto, id., L. 630 — Gori Laurino di Silvio, id., L. 630 — Ruscitti Michele di Mario, L. 630 — Bartoletti Pietro di Ernesto, id., L. 630 — Talevi Giuseppe di Mario, id., L. 630 — Patrito Adelaide di Caselle Gio. Battista, id., L. 630 — Scafaro Michele di Maurizio, id., L. 630 — Damiola Pietro di Bartolo, id., 315 — Godino Paola di Lasagno Francesco, id., L. 630 — Quaglia Maria di Munegato Arciso, id., L. 630 — Scavini G. Batta di Dario, id., L. 630 — Morabito Caterina di Bova Giuseppe, id., L. 630.

Guadagnoli Filippo di Antonio, soldato, L. 630 — Coppini Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Cozzani Oliva di Ricco Valente, id., L. 630 — Bracciali Ermelinda di Tiezzi Sestilio, id., L. 630 — Stucchi Luigi di Gioacchino, id., L. 630 — Mari Michele di Ermanno, id., L. 630 — Derba Angelo di Emilio, sergente, L. 1120 — Ghinamo Lorenzo di Tommaso, soldato, L. 630 — D'Ortenzio Ortenzio di Giulio, sergente, L. 1120 — Bolsi Garibaldi di Vittorio, soldato, L. 630 — Biondi Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Valtolina Maria di Consoni Giuseppe, caporal maggiore L. 840.

CONCORSI

R. Istituto Pendola pei sordomuti in Siena

Avviso di concorso

Dal 20 maggio 1919 al 30 giugno 1919 è aperto presso questo Istituto il concorso ad un posto gratuito per sordomuti d'ambo i sessi, da conferirsi dal R. Ministero dell'istruzione.

Per essere ammessi al concorso gl'interessati dovranno presentare la domanda corredata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita da cui risulti che l'età del postulante non è inferiore agli otto anni compiuti, nè superiore ai dodici (legalizzata dal presidente del tribunale);

2° certificato medico attestante la sordità del concorrente, la sua sana costituzione fisica e la sua attitudine all'istruzione (legalizzato dal sindaco e dal prefetto. Circolare del Ministero dell'istruzione, 8 luglio 1898, n. 61);

3° fede di vaccinazione o rivaccinazione (legalizzata c. s.);

4° certificato di povertà e stato di famiglia (legalizzato dal prefetto);

5° certificati dell'esattore comunale e dell'agente delle imposte rilasciati al nome di tutti i componenti la famiglia del postulante e dei suoi parenti;

6° dichiarazione del padre o del tutore di fornire e mantenere all'alunno un corredo di vestiario secondo le norme stabilite dalla Direzione e di obbligarsi a ritirare l'alunno stesso in caso di cattiva condotta, o d'inettitudine all'istruzione o di malattia che ne sconsigli o ne vieti la permanenza nell'Istituto.

Alle famiglie dei sordomuti beneficati sarà a suo tempo trasmesso un modulo informativo che dovrà essere riempito dal medico. Si avverte inoltre che l'accettazione dei nuovi alunni è subordinata al parere favorevole di una Commissione composta del direttore, del sanitario e degl'insegnanti dell'Istituto.

La durata normale del corso d'istruzione è di sette anni.

La domanda e i documenti in carta libera dovranno essere trasmessi alla Direzione del R. Istituto Pendola entro il tempo utile sopraindicato.

Non si terrà verun conto dei documenti che giungessero dopo il termine prescritto.

Per il direttore: MEUCCI.

PARTE NON UFFICIALE

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

VERSAILLES, 30. — Il conte Brockdorff Rantzau ha lavorato stamane coi membri del Consiglio privato rimasti in Francia alla redazione del memoriale sugli ultimi lavori delle Commissioni.

PARIGI, 30. — Il colonnello Henry ha portato stamane da Versailles un centinaio di esemplari del controprogetto destinati alla Commissione di esame.

È stata ultimata la stampa del volume nel quale si trovano il controprogetto di pace in tedesco ed un riassunto dei brani principali in inglese ed in francese.

VERSAILLES, 30. — Il colonnello Henry ha ricevuto stamane da Lersner la traduzione in francese ed in inglese della prima parte delle controproposte tedesche e due note annesse, una relativa ai beni tedeschi nei paesi alleati, l'altra riguardante il debito ottomano.

Altre note saranno ulteriormente consegnate dai tedeschi.

PARIGI, 30. — Essendo terminata stamane la traduzione del controprogetto tedesco, il Consiglio dei quattro lo esaminerà nel pomeriggio.

PARIGI, 30. — I giornali sono unanimi nel considerare che le controproposte tedesche costituiscono tentativi per sfuggire moralmente e materialmente a le conseguenze della guerra e constatano che l'impressione che ne risulta è che la Germania cerca di aprire negoziati verbali.

I giornali rilevano che l'Intesa ha già preventivamente risposto a tale protesa e non si presterà a questo giuoco.

VERSAILLES, 30. — Il colonnello Henry ha fatto pervenire al Ministero degli affari esteri le traduzioni in francese ed in inglese di alcuni punti particolari di documenti citati nelle controproposte tedesche.

Dieci delegati tedeschi partiranno stasera: nove per Berlino ed uno per Spa.

S. E. Ciuffelli a Firenze

A Firenze, nel Salone dei Duecento, a Palazzo Vecchio, ebbe luogo giovedì scorso l'inaugurazione del 12° Congresso degli industriali, commercianti ed esercenti italiani e quello dei viticultori.

Sedevano alla presidenza il ministro on. Ciuffelli, il prefetto conte Olgiati, in rappresentanza del ministro Riccio, il commissario Regio del comune di Firenze, comm. Serra Caracciolo, il marchese Giorgio Niccolini, presidente della Camera di commercio di Firenze, l'onorevole Candiani, presidente della Associazione industriale italiana, il comm. Lenci, vice presidente della Associazione industriale toscana, l'ingegnere Taddei, presidente del Comitato organizzatore del Congresso, il comm. Jesurum, presidente della Camera di commercio di Venezia.

Erano presenti, fra gli altri, i senatori Lamberti, Pellerano, Chiappelli, Comparetti; i deputati Rosadi, Sarrocchi, Callaini; il cav. Baccaglini, segretario dell'on. Ciuffelli, il comm. Malenchini, presidente della Deputazione provinciale, i generali Fara, comandante della divisione, e Battaglini; i direttori delle Banche cittadine, numerosi grandi industriali, vari magistrati, parecchi consiglieri provinciali ed una folla immensa di congressisti, che gremivano l'ampio Salone dei Duecento.

Parlarono applauditissimi il comm. Taddei, il grande uff. Serra Caracciolo, l'on. Niccolini e S. E. Ciuffelli.

S. E. Ciuffelli ricordò il programma che l'Italia deve proporsi dopo la guerra vittoriosa: programma di lavoro e di produzione. Tutti gli sforzi del paese debbono essere rivolti ad intensificare e perfezionare la produzione e gli scambi.

È intendimento del Governo - disse il ministro - di lasciare che ogni privata iniziativa e attività si affermi e si sviluppi in piena libertà. Circostanze di fatto interne ed internazionali richiesero nei primi mesi dopo l'armistizio che si procedesse gradualmente nell'abolizione delle restrizioni e dei divieti che contrassegnarono l'economia di guerra; ma con tutto ciò notevoli passi sono stati compiuti sulla via del ristabilimento delle normali condizioni degli scambi, ultimo in ordine di tempo la soppressione del monopolio dei cambi, a cui seguirà una riforma, ora allo studio, della Giunta tecnica per gli approvvigionamenti al fine di semplificare il regime delle importazioni e di lasciare libero l'acquisto e l'introduzione nel Regno di alcune categorie di merci, specie delle materie prime.

S. E. Ciuffelli insistè quindi sulla necessità di sviluppare e perfezionare l'organizzazione industriale e bancaria e di accrescere la disciplina dei commerci, specialmente con l'estero. Alla realizzazione di queste condizioni di progresso economico deve concorrere l'opera del Governo. Il ministro per l'industria, mentre informa che sono stati inviati nuovi addetti commerciali in tutti i centri più importanti e sono state promosse speciali missioni rafforzate con elementi scelti nel campo industriale, accenna all'istituzione testè decretata dell'Osservatorio commerciale, alla formazione del Comitato per le informazioni commerciali, allo stanziamento di maggiori fondi per venire in aiuto di tutte le nostre organizzazioni commerciali all'estero, e dà notizia della prossima ricostituzione del Consiglio del commercio e della creazione di un Consiglio dell'industria.

S. E. Ciuffelli affermò che occorre perfezionare e svolgere l'insegnamento professionale, sia industriale che commerciale, in ragione delle esigenze sempre crescenti della tecnica industriale e della

complessità dei traffici, e ricorda l'istituzione dei laboratori-scuola da lui promossa. Accenna poi al recentissimo decreto sulle piccole industrie il quale si ispira al concetto che nulla di ciò che può contribuire all'aumento della produzione debba essere trascurato, ma vada anzi sorretto e indirizzato.

Il ministro richiamò quindi i provvedimenti presi a favore delle classi lavoratrici ed espresse il voto che queste sappiano rendersi conto che la condizione fondamentale di un effettivo benessere economico è l'aumento della produzione e commisurare le loro aspirazioni alla potenzialità delle industrie.

S. E. Ciuffelli concluse il suo discorso dichiarando che il Governo farà oggetto di attento esame i voti del Congresso e li terrà in grande conto, poichè, oltre alla solidarietà delle classi sociali, elementi essenziali per il riassetto economico del nostro paese sono l'intesa continua fra le private iniziative e l'azione dello Stato e la collaborazione dei cittadini, più operosi ed esperti, ai provvedimenti governativi.

Il discorso dell'on. ministro venne lungamente e calorosamente applaudito.

Poscia il prefetto, conte Olgiati, portò il saluto e l'adesione del ministro Riccio.

Parlarono ancora l'ing. Lenci e l'on. Cassin, presidente dell'Unione fra le Camere di commercio italiane, che cominciò inviando un saluto al presidente della Camera di commercio di Trento, che era presente.

Tutti si levarono in piedi ed improvvisarono una lunga dimostrazione all'indirizzo del presidente della Camera di commercio di Trento al grido di: « Viva Trento italiana! ».

Seguirono l'on. Candiani e i rappresentanti delle Camere di commercio dell'Umbria e dell' Istria.

Poichè quest'ultimo aveva rilevato la deficiente tutela dei nostri interessi a Vienna, il ministro Ciuffelli gli rispose esprimendo la sua viva gioia di poter salutare in lui l'Istria redenta, e lo ringraziò di avere manifestato veramente il suo pensiero, poichè l'Italia è e vuole essere il paese della maggiore libertà di discussione e di critica.

L'on. Ciuffelli rilevò tuttavia che non è esatto nè giusto affermare costantemente che noi rimaniamo inattivi, mentre gli altri si affermano a nostro detrimento e danno.

Se nei paesi dell'ex-Impero austro-ungarico ed in quelli dell'Oriente europeo noi abbiamo trascurato di fare sollecita opera di penetrazione, in alcuni paesi siamo stati proprio noi i primi ad arrivare; e in Romania sono stati avviati prodotti italiani.

Anche per quanto riguarda l'Austria tedesca, non vi sono stati mandati soltanto funzionari, ma addetti commerciali e persone esperte di questioni economiche e con questo paese, come con la Ceko-Slovacchia, sono in via di attuazione importanti scambi.

Occorre che i commercianti e gli industriali vadano coraggiosamente per tale via, e l'opera del ministro è giornalmente rivolta a spronarli, incoraggiarli e dirigerli in questo senso.

Il ministro Ciuffelli riaffermò la sua convinzione che la salvezza economica del paese sia nella collaborazione delle classi sociali fra loro e di esse col Governo e a questo spirito di collaborazione e di attività continua e graduale intende improntare la sua opera.

Con tali sentimenti dichiarò aperto il XII Congresso dei commercianti e industriali italiani ed il I Congresso dei viticultori.

Le parole di S. E. Ciuffelli furono salutate da applausi unanimi e calorosissimi.

Al ministro ed alle autorità presenti venne quindi offerto un rinfresco nel salone dei Cinquecento.

Il congresso dei commercianti iniziò subito i suoi lavori.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, nel salone del palazzo del Comizio agrario, si inaugurò il Congresso vinicolo, che fa parte del Congresso dei commercianti e industriali italiani, inaugurato il mattino.

Erano presenti l'on. ministro Ciuffelli, il prefetto conte Olgiati, in rappresentanza dell'on. ministro Riccio, il Regio commissario comm. Serra Caracciolo e tutte le autorità.

Il cav. Brambilla, presidente della Federazione toscana di viniculturi, portò, a nome del Comitato esecutivo, il saluto al rappresentante del Governo e ai congressisti. L'oratore fu applauditissimo.

Indi l'on. ministro Ciuffelli pronunziò un vibrato discorso, dichiarandosi convinto della grande importanza che il tema della vite e della vinicultura assume in Toscana, la quale ha sempre coltivato con entusiasmo e sagacia questo importantissimo ramo della vita nazionale.

Il Governo avrà sempre cura di assicurare quelle migliori disposizioni che sempre più volgono allo sviluppo e alla prosperità della viticultura.

Concludendo affermò che, specialmente nell'agricoltura, deve essere riposta grandissima parte dell'avvenire economico del nostro paese.

Il discorso del ministro fu coronato dai più vivi applausi.

Il Congresso cominciò l'indomani i suoi lavori.

L'italianità di Zara

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZARA, 30. — Il Fascio Nazionale di fronte ad alcune voci provenienti da Parigi, e raccolte da qualche giornale, secondo le quali supposti interessi economici si opporrebbero alla assegnazione di Zara all'Italia, rammenta, per la verità storica, che stava nel programma dei partiti slavi di abbattere questa rocca dell'italianità in Dalmazia col danneggiarla anche nei suoi interessi materiali.

Per ciò i partiti slavi omisero di proposito di congiungere questa città, la quale pure era la capitale amministrativa della Provincia, con la rete ferroviaria provinciale, isolandola dalla vita economica: perciò era volontà dei detti partiti, più volte apertamente manifestata, di trasportare a Spalato gli uffici e gli Istituti centrali della Provincia.

Per raggiungere i loro scopi, i partiti slavi potrebbero ora fingere di abbandonare questo programma, contro l'attuazione del quale vi possono anche essere gravi difficoltà oggettive nelle condizioni materiali del momento delle due città. Ma non vi è dubbio che, allo scopo di togliere il pericolo dell'irredentismo italiano, sarebbe ben presto ripreso e compiuto il processo di snazionalizzazione messo in opera sotto l'Austria coi noti mezzi.

E pertanto il Fascio Nazionale, confidando che l'interesse altissimo, il quale esige imperiosamente per l'Italia il possesso di queste rive adriatiche, farà sì che l'Italia ne curerà la prosperità con tutti i mezzi che stanno a disposizione di una grande nazione, depreca ancora una volta ogni ibrida soluzione intermedia della questione territoriale dalmata, che lascerebbe sostanzialmente aperta la controversia, provocherebbe nuove lotte e comprometterebbe il pacifico lavoro e lo sviluppo della città.

Inoltre il Fascio Nazionale dichiara solennemente ed irremovibilmente di anteporre in ogni modo, a qualunque vantaggio materiale, la realizzazione del suo ideale nazionale, per il quale questa cittadinanza ha conservato pure il carattere del suo Municipio lungo tutti i secoli ed è riuscita a difenderlo anche in quest'ultimo cinquantennio di aspra lotta.

CRONACA ITALIANA

Medaglia d'oro al valore. — S. A. R. il Duca di Aosta ha fatto ieri a Pisino, la solenne consegna della medaglia d'oro al valore al tenente colonnello Marinetti del 34° reggimento artiglieria.

Sulla vasta piazza Garibaldi erano schierate le truppe e la scolaresca; dalle tribune assistevano le autorità militari e civili; una enorme folla si pigiava nelle adiacenze e gremiva le finestre.

Il Duca d'Aosta fu ricevuto al palco d'onore dai generali e da uno stuolo di alti ufficiali, mentre la musica suonava la marcia Reale e le truppe presentavano le armi.

Dopo aver pronunziato nobilissime parole, il Duca ha consegnato la grande onorificenza all'eroico artigliere.

Un coro di duecento voci ha poscia intonato gli inni della patria. Quindi le truppe, fra cui sette batterie de campo, hanno marzialmente sfilato, provocando entusiastiche acclamazioni.

Terminata la cerimonia il Duca d'Aosta ha ricevuto l' omaggio delle autorità cittadine e dei sindaci delle località vicine.

La città di Pisino non ricorda una festa così grandiosa.

S. E. Fradeletto nelle terre liberate. — L'on. ministro, ieri, a Padova, accompagnato da alti funzionari, visitò l'ufficio tecnico regionale del Ministero delle terre liberate, che si propone il ripristino delle industrie nelle Provincie venete liberate.

Nel pomeriggio si recò al Foro boario, dove sono le Mostre dei principali partecipanti alla prima fiera campionaria della produzione industriale.

Il ministro manifestò la sua grande soddisfazione mettendo 20.000 lire a disposizione del Comitato della fiera e promettendo di ritornare il 19 giugno per una visita completa a tutte le altre sezioni, alle quali hanno concorso 600 espositori.

La Missione etiopica. — Ieri l'on. ministro della guerra ha ricevuto la Missione, dalla quale ebbe in consegna l'annunziata cospicua somma di L. 40.000, perchè sia distribuita ai più bisognosi o meritevoli fra i nostri militari feriti.

Il ministro vivamente ringraziò la Missione per i sentimenti di simpatia verso il nostro esercito, racchiusi nell'atto munifico e pietoso, e curerà l'erogazione della somma secondo l'intenzione dei donatori.

L'Ambasciata di Sua Maestà britannica è autorizzata a dichiarare che la notizia pubblicata nella *Frankfurter Zeitung*, secondo la quale il rappresentante britannico a Vienna avrebbe affermato in una nota urgente al Ministero della guerra austriaco che il Tirolo meridionale verrebbe attribuito all'Austria se questa abbandonasse l'unione con la Germania, è assolutamente priva di qualsiasi verità.

Necrologio. — Un telegramma da Palermo dà notizia della morte, avvenuta ieri colà, dell'on. Francesco Lanza, principe Di Scalea, senatore del Regno.

Amatissimo nella sua isola natia, l'on. Di Scalea rappresentò alla Camera dei deputati il collegio di Serradifalco nella IX legislatura e quello di Termini Imerese nella X. Esperto nelle cose della pubblica amministrazione, compì in questa lodevoli lavori e fu presidente del Consiglio provinciale di Palermo.

Nel maggio 1881 venne nominato senatore del Regno e portò spesso nell'alto consesso la valentia del suo ingegno e lo zelo per il pubblico bene.

I ginnasti dalmati al Pantheon. — I ginnasti dalmati, venuti a Roma per la grandiosa festa nazionale sportiva, si recarono ieri al Pantheon, dove deposero due corone d'alloro sulle tombe dei Re d'Italia. Compresi di reverenza e ammirazione, apposero tutti la loro firma nei registri dei visitatori.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a Tokyo telegrafa in data 24 corrente:

Mercato seta attivissimo. — Rialzo continua causa acquisti America a prezzi elevati. — Anche mercato cascami attivo. — Quotasi Shinshu 1½ 13-15 yen 1820. — Bozzoli nuovi quotasi yen 12 il kwan. Cambio yen su Francia a 4 mesi Frs. 3,60.

Il corrispondente serico del Ministero a Shanghai telegrafa in data 24 corrente:

Mercato seta calmo. — Quotasi greggie all'europea sublimi 9-11 Frs. 103. — Tsatlée filatura Pegasus n. 1 Frs. 73. — Tussah filature chops primari Frs. 53,50. — Cambio Taels su Francia a 4 mesi vista Frs. 7,81. — Temperatura sfavorevole allevamento bachi causerà probabilmente cattivo rendimento. — Primo mercato bozzoli Cekiang incomincia aprirsi con prezzi ancora indecisi e qualità mediocri.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

CAIRO, 30. — Il nuovo Gabinetto egiziano è stato così costituito: Presidenza e interni, Mohamed Said pascià; lavori pubblici, guerra e marina, Ismail Sirry; finanze, Yousef Wahba.

PARIGI, 30. — Il « Memorial Day » è stato celebrato ieri al cimitero americano di Suresnes alla presenza di Wilson, Foch, Pershing, Derby, Wallace e di numerosi ufficiali alleati. Poincaré, Clémenceau e tutti i ministri erano rappresentati.

Un distaccamento franco-americano con musiche e bandiere rendeva gli onori. Sulle tombe sono state deposte corone. Le musiche hanno suonato l'inno americano e la Marsigliese.

Senato. — Discutendosi la politica finanziaria, Ribot ha domandato quanto pagherà la Germania e in quale misura gli alleati tradurranno in realtà il principio di solidarietà finanziaria che accettarono nel 1914 e nel 1915, solidarietà che deve almeno essere applicata alle riparazioni dovute dalla Germania.

Ribot ha detto inoltre che la situazione è difficile, ma che verrà superata con un grande sforzo fiscale e aumentando la produzione industriale. L'oratore ha aggiunto che il servizio del debito esigerà annualmente dieci miliardi. Egli è persuaso che il prestito necessario a consolidare il debito fluttuante avrà piena riuscita.

Ribot ha continuato dicendo che il bilancio raggiungerà i diciotto miliardi, che la Francia può sopportare, poichè i redditi dei cittadini sono aumentati.

Ribot, proseguendo il suo discorso, critica varie cifre di entrate indicate dal ministro Klotz, e dice che quelle relative ai proventi doganali sono esagerate. Vi è un'eccedenza di diciannove miliardi nelle importazioni. Non è dunque alquanto imprudente ristabilire, entro breve termine, la libertà commerciale? Come può il commercio procurarsi dieci miliardi con mezzi propri? necessario che lo Stato conceda crediti ai principali esportatori.

Le esportazioni sono sulla via della decadenza specialmente con gli Stati Uniti, con la Svizzera e con la Spagna; il commercio con l'Inghilterra è stazionario. L'aumento dei proventi non prova una ripresa dell'attività economica.

Siamo di fronte ad una prosperità fittizia.

Lo sforzo da compiere mediante le nuove imposte sarà più considerevole di quanto afferma Klotz. Bisogna che tutti paghino le imposte e in maggior proporzione coloro che hanno agi e ricchezze.

L'oratore continua esaminando gli oneri finanziari imposti alla Germania. Egli ritiene che la Francia dovrà fino al 1926 spendere quaranta miliardi; ma siccome non ne riceverà dalla Germania nel primo periodo che quattro, dovrà dunque far fronte al disavanzo.

Durante il secondo periodo i versamenti della Germania aumenteranno, ma le pensioni che la Francia deve pagare continueranno. Gli oneri imposti alla Germania sono dunque lievi in rapporto col male arrecato.

Dovremo - dice Ribot - far prestiti per assicurare l'equilibrio del bilancio. Ma non dovremo sopportare da soli gli oneri. I nostri alleati sentono che verrebbero meno all'equità se ci lasciassero soli con tale fardello. Le spese devono esser messe in comune insieme alle risorse di ciascuno.

Ribot a questo punto, a causa di un malessere, interrompe per alcuni minuti il discorso; ma poi, ristabilitosi, lo riprende, tra vivi applausi dei colleghi.

Egli dichiara che il Governo deve tenere un linguaggio che sarà udito e accettato dagli alleati e termina esprimendo la fiducia nel paese, il quale vuol vivere e vuol rimanere alla testa delle nazioni. (Applausi).

Il Senato delibera l'affissione del discorso di Ribot ed adotta all'unanimità un ordine del giorno che approva le dichiarazioni Klotz, facendo assegnamento sul Governo per costringere i nemici responsabili della guerra alle riparazioni legittime è necessario per stabilire con gli alleati un accordo finanziario e doganale e per assicurare l'equilibrio del bilancio con le più rigorose economie.

La seduta indi è tolta.

BASILEA, 30. — Si ha da Berlino:

L'assemblea Nazionale prussiana ha esaminato mercoledì le interpellanze dei vari partiti circa le conversazioni avute da personalità renane con il generale Mangin, in vista della creazione di uno stato cuscinetto renano sotto il protettorato della Società delle nazioni.

I capi partito hanno dichiarato che il paese renano appartiene indissolubilmente alla Prussia e all'Impero. Un oratore socialista indipendente ha rilevato fra l'altro che la classe operaia condanna categoricamente i movimenti separatisti.

Il presidente del Consiglio dei ministri prussiano, Hirsch, ha dichiarato che contrariamente alle informazioni diffuse negli ambienti interessati nè il Governo dell'impero nè il Governo prussiano ebbero conoscenza di conversazioni tendenti a formare con i paesi renani un nuovo Stato neutro sotto la dipendenza della Società delle nazioni.

Il Governo, ha concluso Hirsch, userà tutti i mezzi che sono a sua disposizione contro atti che sarebbero di alto tradimento e che la popolazione intera condanna.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.